

REPUBBLICA ITALIANA
ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

IX CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE

ISTRUZIONI

PER IL

**CONFRONTO TRA PRESENTI
E ASSENTI TEMPORANEI**

E PER LA

**REVISIONE DELLE ANAGRAFI
DELLA POPOLAZIONE**

7

ERRATA-CORRIGE AL FASCICOLO 7

I NUMERI DELLE PAGINE INDICATI NELL'INDICE DEVONO ESSERE AUMENTATI
DI 4 UNITA': ANZICHE' PAG. 5 DEVE ESSERE SCRITTO PAG. 9 E COSI' VIA

CALENDARIO GUIDA DEGLI ADEMPIMENTI

Compilazione (da iniziare subito) e trasmissione dei modelli CP 12 ai comuni di residenza risultanti sui fogli di censimento	entro 29 febbraio
Restituzione dei modelli CP 12 ai comuni di presenza temporanea	entro 18 marzo
Trasmissione dei modelli CP 12 ai comuni di residenza successivamente accertati	entro 31 marzo
Ultima restituzione dei modelli CP 12 ai comuni di presenza temporanea	entro 15 aprile
Compilazione e trasmissione dei modelli CP 13 ai comuni di presenza temporanea	19 - 30 aprile
Restituzione dei modelli CP 13 ai comuni di residenza	entro 15 maggio
Confronto (da iniziare subito) tra i fogli di censimento e i fogli anagrafici e tra questi ultimi e le schede anagrafiche	entro 15 maggio
Censimento di unità sfuggite, variazioni dipendenti da movimenti nell'ambito del comune e aggiornamenti qualitativi dell'anagrafe da effettuare in seguito ai confronti e da ultimare	entro 15 maggio
Trasmissione all'ISTAT dei modelli CP 12 e CP 13 sbarcati e dei modelli CP 15 compilati nella parte inferiore del quadro 2	24 maggio
Trasmissione all'ISTAT dei modelli di rilevazione compilati per le famiglie, convivenze e persone sfuggite al censimento	24 maggio
Istruzione delle denunce d'immigrazione presentate dagli interessati	alla presentazione
Denunce di immigrazione da promuovere d'ufficio	entro 24 maggio
Pratiche migratorie di cancellazione	3 - 18 giugno
Atti notori e ordinanze per emigrazione all'estero	entro 18 giugno
Atti notori e ordinanze per irreperibilità	19 - 30 giugno
Definizione pratiche migratorie.	entro 31 dicembre

INDICE

PARTE PRIMA

CONFRONTO TRA PRESENTI E ASSENTI TEMPORANEI

I. SEGNALAZIONE DEI PRESENTI TEMPORANEI

A. ADEMPIMENTI DEI COMUNI DI PRESENZA TEMPORANEA

1. — COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DEI MODELLI CP 12 AI COMUNI DI RESIDENZA pag. 5
2. — MODELLI CP 12 RICEVUTI IN RESTITUZIONE DAI COMUNI DI RESIDENZA » 5

B. ADEMPIMENTI DEI COMUNI DI RESIDENZA

3. — PERSONE SEGNALATE DAI COMUNI DI PRESENZA TEMPORANEA CHE RISULTANO CENSITE » 6
4. — PERSONE SEGNALATE DAI COMUNI DI PRESENZA TEMPORANEA CHE NON RISULTANO CENSITE » 6
5. — RESTITUZIONE DEI MODELLI CP 12 AI COMUNI DI PRESENZA TEMPORANEA » 7

II. SEGNALAZIONE DEI RESIDENTI TEMPORANEAMENTE ASSENTI PER I QUALI NON SIA PERVENUTA LA SEGNALAZIONE MOD. CP 12

A. ADEMPIMENTI DEI COMUNI DI RESIDENZA

6. — COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DEI MODELLI CP 13 AI COMUNI DI PRESENZA TEMPORANEA. pag. 7
7. — MODELLI CP 13 RICEVUTI IN RESTITUZIONE DAI COMUNI DI PRESENZA TEMPORANEA » 8

B. ADEMPIMENTI DEI COMUNI DI PRESENZA TEMPORANEA

8. — PERSONE SEGNALATE DAI COMUNI DI RESIDENZA CHE RISULTANO CENSITE NELL'ELENCO B. » 8
9. — PERSONE SEGNALATE DAI COMUNI DI RESIDENZA CHE RISULTANO CENSITE NELL'ELENCO A. » 8
10. — PERSONE SEGNALATE DAI COMUNI DI RESIDENZA CHE NON RISULTANO CENSITE » 9
11. — RESTITUZIONE DEI MODELLI CP 13 AI COMUNI DI RESIDENZA. » 9

III. ADEMPIMENTI TERMINALI RELATIVI ALLE SEGNALAZIONI

12. — SEGNALAZIONI E SCHEDE DA TRASMETTERE ALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA	pag. 10
13. — COMUNICAZIONE DA FARE ALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA	» 10

PARTE SECONDA

REVISIONE DELLE ANAGRAFI DELLA POPOLAZIONE

I. CONFRONTO TRA CENSIMENTO E ANAGRAFE

14. — OGGETTO E MODALITÀ DEL CONFRONTO	pag. 11
15. — RISULTANZE DEL CONFRONTO TRA I FOGLI DI CENSIMENTO ED I FOGLI ANAGRAFICI	» 11
<i>Caso A)</i> L'unità censita corrisponde all'unità risultante in anagrafe allo stesso indirizzo	» 12
<i>Caso B)</i> L'unità censita a un dato indirizzo (abitazione) è differente dall'unità anagrafica risultante allo stesso indirizzo	» 12
<i>Caso C)</i> All'unità censita a un dato indirizzo (abitazione) non fa riscontro in anagrafe alcuna unità iscritta allo stesso indirizzo e viceversa	» 13
16. — RISULTANZE DEI CONFRONTI NEI RIGUARDI DELLE FAMIGLIE COABITANTI E DELLE PERSONE	» 13
<i>Caso D)</i> Famiglie coabitanti risultanti tali sia al censimento sia in anagrafe	» 13
<i>Caso E)</i> Famiglie risultanti coabitanti al censimento e che in anagrafe risultano costituire una sola famiglia	» 13
<i>Caso F)</i> Famiglie risultanti coabitanti in anagrafe e che al censimento risultano costituire una sola famiglia	» 14
<i>Caso G)</i> Componente di unità censita che non risulta nel foglio anagrafico della stessa unità	» 14
<i>Caso H)</i> Componente di unità anagrafica che non risulta nel foglio di censimento della stessa unità	» 14
17. — DISCORDANZE QUALITATIVE NEI CONFRONTI DEL CAPO FAMIGLIA, DELLO STATO CIVILE E DELLA PROFESSIONE O CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	» 15
A) Capo famiglia anagrafico diverso dal capo famiglia risultante sul foglio di censimento	» 15
B) Discordanza tra l'indicazione dello stato civile risultante sui fogli di censimento e quella risultante sui fogli anagrafici	» 15
C) Discordanza tra l'indicazione della professione o della condizione non professionale risultante nei fogli di censimento e quella risultante sui fogli anagrafici	» 15

18. — CONFRONTO TRA I FOGLI ANAGRAFICI E LE SCHEDE ANAGRAFICHE pag. 15

II. PERFEZIONAMENTO DEL CENSIMENTO

19. — MODELLI DA COMPILARE » 16
20. — TRASMISSIONE DEI MODELLI COMPILATI ALL'ISTITUTO CENTRALE
DI STATISTICA » 17
21. — COMUNICAZIONE DA FARE ALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA » 17

III. ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI ANAGRAFICHE


22. — ISCRIZIONI IN ANAGRAFE » 18
23. — CANCELLAZIONI DALL'ANAGRAFE » 19
24. — CASI SPECIALI PER I QUALI LA ISCRIZIONE O CANCELLAZIONE ANA-
GRAFICA È CONFORME ALLA NORMA DI CENSIMENTO » 19
25. — CASI SPECIALI PER I QUALI LA NORMA RELATIVA ALLA DIMORA
ABITUALE, STABILITA IN SEDE DI CENSIMENTO, NON È CONFORME
CON QUELLA ANAGRAFICA » 21
26. — CASI SPECIALI PER I QUALI LA ISCRIZIONE O CANCELLAZIONE ANA-
GRAFICA È SOSPESA » 21
27. — ANNOTAZIONI DA APPORRE SUI FOGLI E SULLE SCHEDE CONFRON-
TATE » 22

IV. DISPOSIZIONI FINALI

28. — SOSPENSIONE DELLE SANZIONI » 22
29. — TERMINE DEI LAVORI » 23
30. — RAPPORTI SULLO STATO DEI LAVORI » 23
31. — RIPRISTINO DELL'ORDINAMENTO E CONSERVAZIONE DEI FOGLI . . » 23

APPENDICE

1° SCHEMA — ELENCO DELLE SEGNALAZIONI MOD. CP 12 (OPPURE
MOD. CP 13) SPEDITE » 24
2° SCHEMA — ELENCO DEI MODELLI DI CENSIMENTO CP 1, CP 2 E CP 15
RELATIVI ALLE UNITÀ DEMOGRAFICHE CENSITE SULLA BASE DELLE
RISULTANZE DEL CONFRONTO » 25
3° SCHEMA — ELENCO DEI CENSITI CON DIMORA ABITUALE NEL COMUNE,
PER I QUALI NON SI PUÒ PROCEDERE ALL'ISCRIZIONE IN ANAGRAFE . . » 27
4° SCHEMA — ELENCO DELLE PERSONE EMIGRATE IN ALTRO COMUNE, PER LE
QUALI NON SI PUÒ PROCEDERE ALLA CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE » 28



PARTE PRIMA

CONFRONTO TRA PRESENTI E ASSENTI TEMPORANEI

I. SEGNALAZIONE DEI PRESENTI TEMPORANEI

A. ADEMPIMENTI DEI COMUNI DI PRESENZA TEMPORANEA

1. COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DEI MODELLI CP 12 AI COMUNI DI RESIDENZA. — Per ogni persona iscritta nell'Elenco B dei fogli di famiglia e di convivenza, che sia residente in Italia (col. 14), deve essere compilata una « segnalazione di presente temporaneo » mod. CP 12, di color verde.

La segnalazione deve essere compilata in ogni parte, ad eccezione del rettangolo in fondo a destra.

Le segnalazioni compilate devono essere inviate, entro il 29 febbraio 1952, in unica spedizione raccomandata, ai rispettivi comuni di residenza.

Prima della spedizione dei modelli CP 12 compilati deve essere formato apposito elenco (v. in appendice il 1° schema), per accertare in seguito la restituzione e sollecitarla, se necessario.

2. MODELLI CP 12 RICEVUTI IN RESTITUZIONE DAI COMUNI DI RESIDENZA. — I comuni di presenza temporanea che ricevono, in restituzione, i modelli CP 12 devono prendere nota della data di ricevimento nell'elenco di cui al paragrafo precedente.

Per le segnalazioni che hanno avuto esito *positivo* (sono quelle recanti nel rettangolo in fondo a destra l'indicazione del numero della sezione e del numero del foglio apposti dal comune di residenza) deve essere apposto sui fogli di censimento, in corrispondenza del nominativo, un marcato *segno di spunta* lungo la linea verticale sinistra della col. 14 bis; dopo di che, le segnalazioni stesse devono essere archiviate e conservate per un anno.

Per le segnalazioni che hanno avuto esito *negativo* (sono quelle aventi il rettangolo sbarrato con due lineette - v. § 4, ultimo periodo):

a) se in esse risulti indicato un altro comune di residenza, devono essere subito compilati nuovi modelli CP 12 da trasmettere ai comuni di residenza;

b) se non risulti l'indicazione di altro comune, si dovranno assumere informazioni presso le famiglie o le convivenze nei cui fogli di censimento le persone furono iscritte nell'Elenco B per accertare l'esatto comune di residenza o l'esattezza dei cognomi, nomi e indirizzi indicati nelle colonne 1 e 14 bis, correggendo le notizie errate e ripetendo la trasmissione ai comuni di residenza.

La nuova trasmissione ai comuni di residenza deve essere effettuata entro il 31 marzo 1952 e la restituzione ai comuni di presenza temporanea deve aver luogo entro il 15 aprile 1952.

Se nessun nuovo elemento sarà accertato, le schede sbarrate con due lineette devono essere trasmesse all'Istituto centrale di statistica, come detto al § 12.

B. ADEMPIMENTI DEI COMUNI DI RESIDENZA

3. PERSONE SEGNALATE DAI COMUNI DI PRESENZA TEMPORANEA CHE RISULTANO CENSITE. — I comuni di residenza che ricevono la segnalazione mod. CP 12 devono accertare se le persone segnalate siano state censite, nei fogli di famiglia o di convivenza corrispondenti agli indirizzi risultanti sulle segnalazioni, come assenti temporaneamente o, eventualmente, come presenti.

A) Se le persone sono state censite come assenti temporaneamente i comuni di residenza devono :

a) indicare sulla segnalazione mod. CP 12, nell'apposito rettangolo in fondo a destra, il numero della sezione e il numero del foglio di censimento ;

b) rettificare eventualmente l'indicazione risultante nella col. 16 del foglio di censimento, qualora in essa dovesse figurare un comune diverso da quello di presenza temporanea risultante nel mod. CP 12 ;

c) apporre sul foglio di censimento, in corrispondenza del nominativo, un marcato segno di spunta lungo la riga verticale sinistra della col. 15.

B) Se le persone segnalate coi modelli CP 12 sono state censite nell'Elenco A, ma erroneamente come presenti, i comuni di residenza devono :

a) rettificare sul foglio di censimento la risposta data alla col. 15 e indicare nella col. 16 il luogo dell'assenza, dandone comunicazione all'Istituto centrale di statistica (v. § 13) ;

b) indicare sulla segnalazione mod. CP 12 il numero della sezione e il numero del foglio di censimento ;

c) apporre sul foglio di censimento il segno di spunta.

4. PERSONE SEGNALATE DAI COMUNI DI PRESENZA TEMPORANEA CHE NON RISULTANO CENSITE. — Se le persone segnalate coi modelli CP 12 non risultano censite, i comuni che ricevono tali modelli devono fare le necessarie ricerche in anagrafe (anche tra le schede eliminate) e in ogni caso devono effettuare accertamenti agli indirizzi indicati nelle segnalazioni, allo scopo di *stabilire se le persone segnalate siano o no residenti nel comune.*

Se da tali ricerche risulta che le persone sono residenti nel comune, si deve :

a) provvedere a censirle con la « scheda individuale di censimento » modello CP 15 (v. § 19, lettera f) che deve essere successivamente trasmessa all'Istituto centrale di statistica, come detto al § 20 ;

b) trascrivere nell'Elenco A dei corrispondenti fogli di censimento le notizie relative alle persone censite ;

c) indicare sulla segnalazione mod. CP 12 il numero della sezione e il numero del foglio di censimento ;

d) apporre sul foglio di censimento il segno di spunta.

Se le persone segnalate non risultano residenti nel comune, si devono *sbarrare* con due lineette (=) gli spazi in bianco del rettangolo in fondo a destra della segnalazione mod. CP 12 e nello spazio riservato alle « Eventuali comunicazioni al comune di presenza temporanea » si deve segnalare, se noto, l'effettivo comune di residenza.

5. RESTITUZIONE DEI MODELLI CP 12 AI COMUNI DI PRESENZA TEMPORANEA. — Tutti i modelli CP 12 — e perciò sia quelli con l'indicazione del numero della sezione e del numero del foglio del comune di residenza, sia quelli sbarrati — devono essere restituiti, *entro il 18 marzo 1952*, ai rispettivi comuni di presenza temporanea, in unica spedizione raccomandata per ogni comune.

II. SEGNALAZIONE DEI RESIDENTI TEMPORANEAMENTE ASSENTI PER I QUALI NON SIA PERVENUTA LA SEGNALAZIONE MOD. CP 12

A. ADEMPIMENTI DEI COMUNI DI RESIDENZA

6. COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DEI MODELLI CP 13 AI COMUNI DI PRESENZA TEMPORANEA. — Per ogni persona iscritta nell'Elenco A dei fogli di famiglia e di convivenza come *assente temporaneamente* in altro comune d'Italia, che sia *rimasta senza spunta* sul foglio di censimento, perchè non pervenuta la segnalazione mod. CP 12 (v. precedenti paragrafi), deve essere compilata, nel periodo dal 19 al 30 *aprile 1952*, una « segnalazione di residente temporaneamente assente » mod. CP 13, di color bianco.

La segnalazione deve essere compilata in ogni parte, ad eccezione del rettangolo in fondo a destra; ad essa deve essere spillato un mod. CP 15 (scheda individuale di censimento) debitamente compilato nel quadro 1, nella parte superiore del quadro 2 e nelle notizie relative all'intestatario (retro della scheda).

Prima di procedere alla compilazione delle segnalazioni anzidette, si deve accertare (presso la famiglia o in ufficio, col concorso del capo famiglia, o chi per esso, all'uopo invitato), se la persona indicata nel foglio di censimento, come assente temporaneamente, faccia effettivamente parte della famiglia. Al riguardo si richiama l'attenzione su due fatti, spesso verificatisi anche nei censimenti precedenti: anzitutto, quello di persone addette ai servizi domestici presso famiglie o convivenze in comune diverso da quello ove risiede la famiglia paterna e da questa erroneamente incluse nel foglio di censimento; poi, l'altro analogo, di persone trasferitesi, per ragioni di impiego e simili, in comune diverso da quello ove si trova la famiglia ed erroneamente incluse nel foglio di censimento di essa. In tali ed analoghi casi, il nominativo dell'assente deve essere depennato dal foglio di censimento, dandone comunicazione all'Istituto centrale di statistica, come detto al § 13.

Per coloro che facciano effettivamente parte della famiglia, e siano quindi da considerarsi assenti temporaneamente, si devono assumere le notizie relative all'indirizzo e al cognome e nome del capo famiglia (o alla denominazione della convivenza) presso cui si trovava l'assente alla data del censimento, e ciò per poter completare i modelli CP 13 e CP 15 di tutte le notizie in essi richieste.

Le segnalazioni compilate devono essere inviate entro il 30 *aprile*, in unica spedizione raccomandata, ai rispettivi comuni di presenza temporanea. Prima della spedizione dei modelli CP 13 compilati, coi relativi modelli CP 15 spillati, deve essere formato apposito elenco (v. in appendice il 1° schema) per accertarne in seguito la restituzione e sollecitarla, se necessario.

7. MODELLI CP 13 RICEVUTI IN RESTITUZIONE DAI COMUNI DI PRESENZA TEMPORANEA. I comuni di residenza che ricevono, in restituzione, le segnalazioni mod. CP 13 con esito positivo (che recano l'indicazione del numero della sezione e del numero del foglio, apposta dal comune di presenza temporanea) oppure le schede mod. CP 15 (che recano scritto *sconosciuto*) corrispondenti alle segnalazioni con esito negativo, devono prendere nota della data di ricevimento nell'elenco di cui al paragrafo precedente.

Per ciascuna segnalazione avuta in restituzione deve essere apposto sui fogli di censimento, in corrispondenza del nominativo, un marcato *segno di spunta* lungo la linea verticale sinistra della col. 15; dopo di che, le segnalazioni stesse devono essere archiviate e conservate per un anno.

Le schede mod. CP 15 con scritto *sconosciuto* devono essere conservate dai comuni di residenza, in attesa di ricevere dall'Istituto centrale di statistica (al quale sono state trasmesse, dai comuni di presenza temporanea, le corrispondenti segnalazioni mod. CP 13 con esito negativo, sbarrate con lineette e con l'indicazione « Famiglia o convivenza sconosciuta all'indirizzo segnalato » — v. § 10, ultimo periodo) gli elementi che permetteranno la regolarizzazione della posizione dei nominativi cui le schede si riferiscono.

B. ADEMPIMENTI DEI COMUNI DI PRESENZA TEMPORANEA

8. PERSONE SEGNALATE DAI COMUNI DI RESIDENZA CHE RISULTANO CENSITE NELL'ELENCO B. — I comuni di presenza temporanea che ricevono le segnalazioni mod. CP 13, con i relativi modelli CP 15 spillati, devono accertare se le persone segnalate siano state censite nell'Elenco B dei fogli di famiglia o convivenza, corrispondenti agli indirizzi risultanti sulle segnalazioni.

Se le persone sono state censite nell'Elenco B (per cui si tratta di omessa segnalazione mod. CP 12 da parte del comune di presenza temporanea ovvero di errata indicazione, da parte dell'interessato, del proprio comune di residenza), si deve:

a) annullare con una croce la scheda individuale di censimento mod. CP 15, e conservarla per un anno agli atti del comune;

b) indicare sulla segnalazione mod. CP 13, nell'apposito rettangolo in fondo a destra, il numero della sezione e il numero del foglio di censimento;

c) apporre sul foglio di censimento, in corrispondenza del nominativo, un marcato segno di spunta, lungo la riga verticale sinistra della col. 14 bis;

d) rettificare eventualmente l'indicazione risultante nella col. 14 del foglio di censimento, qualora in essa dovesse figurare un comune diverso da quello di residenza risultante sul mod. CP 13, provvedendo subito a rintracciare e annullare la segnalazione mod. CP 12 che era stata inviata al comune risultante sul foglio di censimento e restituita sbarrata dal comune stesso.

9. PERSONE SEGNALATE DAI COMUNI DI RESIDENZA CHE RISULTANO CENSITE NELL'ELENCO A. — Se le persone segnalate coi modelli CP 13 sono state erroneamente censite nell'Elenco A dei fogli di famiglia o di convivenza si deve :

a) depennarle dall'Elenco A e ritrascriverle nell'Elenco B oppure ivi riportarle con una freccia, modificando al caso nel foglio l'indicazione del comune di residenza, che è quello che ha trasmesso la segnalazione ;

b) compilare la parte inferiore del quadro 2 della scheda individuale di censimento, mod. CP 15, da trasmettere all'Istituto centrale di statistica (v. § 12, lettera c) ;

c) indicare nella segnalazione mod. CP 13, il numero della sezione e il numero del foglio di censimento ;

d) apporre sul foglio di censimento il segno di spunta.

10. PERSONE SEGNALATE DAI COMUNI DI RESIDENZA CHE NON RISULTANO CENSITE. — Se le persone segnalate coi modelli CP 13 non sono state censite nè nell'Elenco A, nè nell'Elenco B del foglio relativo alla famiglia o convivenza risultante sia nella segnalazione mod. CP 13, sia nella parte superiore del quadro 2 della scheda individuale di censimento mod. CP 15, si deve :

a) iscrivere nell'Elenco B del predetto foglio, assumendo le notizie relative dallo stesso mod. CP 15 ;

b) compilare la parte inferiore del quadro 2 della scheda individuale di censimento, mod. CP 15, da trasmettere all'Istituto centrale di statistica (v. § 12, lettera c) ;

c) indicare sulla segnalazione mod. CP 13, il numero della sezione e il numero del foglio di censimento ;

d) apporre sul foglio di censimento il segno di spunta.

Qualora non esista il foglio di cui alla segnalazione mod. CP 13 si devono effettuare accertamenti in loco (all'indirizzo risultante nella segnalazione e nella scheda individuale), dai quali può risultare :

1) che si tratti di *abitazione non occupata o famiglia o convivenza sfuggita* al censimento, e in tal caso il comune deve *censire l'abitazione o la famiglia o convivenza*, come detto al § 19, lettere a), b) e c), inviando successivamente il foglio all'Istituto centrale di statistica (v. § 20), e deve quindi *dar corso agli adempimenti di cui al § 8* ;

2) che la *famiglia o convivenza sia sconosciuta*, e in tal caso il comune deve scrivere, diagonalmente in rosso, sulla scheda individuale di censimento mod. CP 15 : *sconosciuto* ; esso deve altresì *sbarrare con due lineette (=)* gli spazi in bianco risultanti nel rettangolo in fondo a destra della segnalazione mod. CP 13, scrivendo nello spazio riservato alle comunicazioni « *Famiglia (o convivenza) sconosciuta all'indirizzo segnalato* ».

11. RESTITUZIONE DEI MODELLI CP 13 AI COMUNI DI RESIDENZA. — Non appena siano stati ultimati gli adempimenti di cui ai paragrafi precedenti, i comuni di presenza temporanea devono provvedere a separare le segnalazioni mod. CP 13 dalle schede individuali di censimento mod. CP 15. Quindi le segnalazioni con l'indicazione del numero della sezione e del numero del foglio del comune di presenza temporanea e le schede mod. CP 15 con scritto *sconosciuto* devono essere restituite,

entro il 15 maggio, in unica spedizione raccomandata per ogni comune, ai rispettivi comuni di residenza.

Le segnalazioni mod. CP 13 sbarrate e le schede individuali di censimento mod. CP 15 non annullate devono, invece, essere spedite all'Istituto centrale di statistica, come detto al § 12.

III. ADEMPIMENTI TERMINALI RELATIVI ALLE SEGNALAZIONI

12. SEGNALAZIONI E SCHEDE DA TRASMETTERE ALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA.

Il 24 maggio 1952, i comuni devono spedire *direttamente* all'Istituto centrale di statistica, in plico raccomandato a parte:

a) le segnalazioni mod. CP 12 ricevute, in restituzione, *sbarrate* con due linee; nel caso di modelli CP 12 sbarrati per i quali furono compilati e spediti nuovi modelli CP 12, i modelli da trasmettere sono quelli, tra questi ultimi, che furono restituiti sbarrati anch'essi;

b) le segnalazioni mod. CP 13 *sbarrate* con due linee e con l'indicazione « Famiglia (o convivenza) sconosciuta all'indirizzo segnalato »;

c) le schede individuali di censimento, mod. CP 15, non annullate e perciò compilate anche nella parte inferiore del quadro 2 (v. §§ 9 e 10, lettera b).

Qualora nessuna segnalazione e scheda debba essere spedita all'Istituto centrale di statistica, cioè nel caso in cui il comune non abbia in suo possesso alcun mod. CP 12 e CP 13 sbarrato e alcun mod. CP 15 compilato nella parte inferiore del quadro 2, di ciò si deve dare comunicazione all'Istituto, come detto al paragrafo seguente.

13. COMUNICAZIONE DA FARE ALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA. — Della spedizione delle segnalazioni e delle schede di cui al paragrafo precedente, i comuni devono avvertire subito e direttamente l'Istituto centrale di statistica, *con lettera raccomandata a parte*, nella quale deve essere indicato, distintamente, il numero delle segnalazioni mod. CP 12, il numero delle segnalazioni mod. CP 13 e il numero delle schede mod. CP 15 trasmesse.

Alla lettera raccomandata devono essere allegate due distinte e cioè: *una distinta delle persone censite erroneamente come presenti* (v. § 3, lettera B) e *una distinta delle persone che sono state depennate dai fogli di censimento perchè non facenti parte delle famiglie* (v. § 6). Per ognuna di tali persone si deve indicare il numero della sezione, il numero del foglio, il cognome e nome della persona. Nella distinta delle persone censite erroneamente come presenti deve inoltre figurare l'indicazione dei comuni nei quali le persone stesse si trovavano alla data del censimento. Le distinte anzidette devono essere firmate dal sindaco.

Qualora nessuna segnalazione mod. CP 12 e CP 13, e nessuna scheda mod. CP 15 debbano essere trasmesse, si *dovrà egualmente spedire la lettera raccomandata* all'Istituto centrale di statistica, nella quale si farà esplicito cenno che nessuno dei modelli CP 12 e CP 13 *sbarrati* e nessun mod. CP 15 *compilato nella parte inferiore del quadro 2* è in possesso del comune. Analogamente, qualora dovessero risultare negative le distinte anzidette, si dovrà esplicitamente dichiarare, nella lettera raccomandata, che *nessuna persona è stata censita erroneamente come presente e che nessuna persona è stata depennata dai fogli di censimento.*

PARTE SECONDA

REVISIONE DELLE ANAGRAFI DELLA POPOLAZIONE

I. CONFRONTO TRA CENSIMENTO E ANAGRAFE

14. OGGETTO E MODALITÀ DEL CONFRONTO. — Costituiscono oggetto del confronto le *famiglie*, le *convivenze* e le *persone* componenti le famiglie e le convivenze. È evidente che si tratta di famiglie e persone residenti e di convivenze con componenti iscritti nell'intercalare Elenco A.

Il confronto tra fogli di censimento e fogli anagrafici deve essere effettuato per area di circolazione e, nell'ambito di essa, per numero civico e per rispettivo numero interno.

Ogni foglio di censimento deve essere confrontato con il corrispondente foglio anagrafico avente lo stesso indirizzo (e viceversa); per i fogli di censimento relativi ad abitazioni non occupate non si troverà, com'è ovvio, alcun foglio anagrafico.

Ai fini di un agevole e sistematico confronto, occorre che le due serie di fogli da confrontare (fogli di censimento e fogli di anagrafe) siano disposti secondo lo stesso ordine; e poi, perchè, per le esigenze quotidiane del lavoro d'anagrafe, è opportuno mantenere l'anagrafe nell'ordine in cui si trova, i fogli, dei quali si deve, al caso, sconvolgere temporaneamente l'ordinamento, sono quelli di censimento.

Nei comuni dove l'anagrafe è ordinata per aree di circolazione (cioè nella quasi totalità dei casi), l'ordinamento dei fogli di censimento, che fosse anch'esso per aree di circolazione, dovrà essere temporaneamente sconvolto se per ogni area di circolazione si riterrà opportuno di prescindere dai limiti di sezione; diversamente esso potrà essere mantenuto. Quando l'ordinamento dei fogli di censimento sia per isolato (ed è questo il caso dei centri che nel 1936 risultarono con oltre 20 mila abitanti), l'ordinamento stesso deve essere sconvolto, ma sarà, comunque, agevole comporlo per isolato.

Nei comuni, invece, che hanno ancora l'anagrafe in ordine numerico progressivo, l'ordinamento dei fogli di censimento subirà un più profondo sconvolgimento ed il suo adeguamento all'ordine anagrafico (come il suo riordinamento) si paleserà molto più laborioso.

15. RISULTANZE DEL CONFRONTO TRA I FOGLI DI CENSIMENTO ED I FOGLI ANAGRAFICI. È da tener presente che i fogli di censimento rispecchiano la situazione esistente alla data del 4 novembre 1951, mentre quelli anagrafici si riferiscono alla situazione esistente all'atto del confronto. Sono pertanto perfettamente giustificate le eventuali discordanze esistenti tra censimento e anagrafe per fatti anagrafici (immigrazioni, emigrazioni, nascite, morti, riunioni o scissioni di famiglie, cambiamenti di

abitazione, ecc.) regolarmente denunciati o accertati, che si siano verificati dopo il 4 novembre 1951: le variazioni anagrafiche effettuate in seguito a tali fatti devono rimanere così come sono in anagrafe e nessuna correzione, eliminazione od aggiunta deve essere apportata ai fogli di censimento.

Ciò premesso, il confronto tra i fogli di censimento ed i fogli anagrafici, relativi sia a famiglie che a convivenze, può dar luogo ai seguenti principali casi qui indicati a titolo esemplificativo con i relativi adempimenti.

Caso A - L'unità censita corrisponde all'unità risultante in anagrafe allo stesso indirizzo. — In questo caso basta procedere alla spunta dei fogli secondo le modalità prescritte (v. § 27).

Caso B - L'unità censita a un dato indirizzo (abitazione) è differente dall'unità anagrafica risultante allo stesso indirizzo. — In questo caso occorre provvedere ai seguenti adempimenti:

a) relativamente *all'unità censita*, si dovrà ricercare, in anagrafe, se risulti o no iscritta. Se risulta iscritta (ad altro indirizzo) basterà spostare il foglio anagrafico, previo aggiornamento dell'indirizzo; se invece non risulta iscritta si dovrà invitare il capo famiglia o capo convivenza interessato a presentare denuncia di immigrazione e procedere all'inizio della pratica migratoria d'iscrizione, col comune di precedente residenza, secondo le prescritte modalità (v. § 22). È peraltro da tenere presente l'eventualità che trattisi di famiglia residente in altro comune e censita erroneamente con dimora abituale nel comune perchè presente in esso alla data del censimento; in tal caso si dovrà correggere, nel foglio di censimento, l'indicazione del comune di residenza, dandone comunicazione all'Istituto centrale di statistica (v. § 21, lettera b);

b) relativamente *all'unità anagrafica*, si dovrà estrarre il foglio anagrafico ed accantonarlo in attesa di successive emergenze del confronto, che potrebbero risultare addirittura al termine del confronto stesso; i fogli anagrafici accantonati devono essere messi in ordine alfabetico di cognome e nome del capo famiglia o denominazione della convivenza, per la più agevole ricerca. Qualora la famiglia o convivenza *risulti censita* (evidentemente ad altro indirizzo) non resta che spostare il foglio anagrafico previo aggiornamento dell'indirizzo.

Se la famiglia o convivenza *non risulti censita* e non sia pervenuta alcuna eventuale richiesta di cancellazione da parte del comune di nuova residenza, si dovranno fare accertamenti in loco (presso il portiere dell'abitazione, presso i vicini, presso parenti che risultassero dimoranti nel comune, ecc.), in seguito ai quali la famiglia o convivenza potrà risultare:

1) reperita, come sfuggita al censimento, e si dovrà procedere al censimento di essa;

2) emigrata in altro comune, e si dovrà promuovere la pratica migratoria di cancellazione per emigrazione;

3) emigrata all'estero o irreperibile, e si dovrà cancellarla dall'anagrafe in seguito ad atto notorio o ad ordinanza del sindaco adottata in base agli accertamenti di cui sopra.

Caso C - All'unità censita a un dato indirizzo (abitazione) non fa riscontro in anagrafe alcuna unità iscritta allo stesso indirizzo e viceversa. — Verificandosi la prima ipotesi, e cioè che all'indirizzo denunciato dall'unità censita non risulti in anagrafe alcuna unità, occorre procedere come detto alla lettera *a*) del caso precedente.

Verificandosi l'ipotesi inversa e cioè che all'indirizzo in questione risulti in anagrafe una unità mentre nel foglio di censimento l'abitazione risulta non occupata, occorre invece procedere come detto alla lettera *b*) del caso precedente.

Al caso in esame può anche ricondursi quello che si verifica quando al foglio anagrafico risultante all'indirizzo di cui trattasi non fa riscontro alcun foglio di censimento. Mancando il foglio di censimento, occorre procedere all'accertamento in loco dal quale può risultare :

1) che l'abitazione non esiste perchè distrutta o demolita oppure che non è occupata ed in tale ultima ipotesi occorre eseguirne la rilevazione ;

2) che l'abitazione è occupata dalla stessa unità risultante in anagrafe ed in tale ipotesi occorre procedere come detto alla lettera *b*) del caso precedente ;

3) che l'abitazione risulta occupata da altra unità sfuggita al censimento, nel qual caso occorre procedere al censimento di tale unità e quindi dar corso agli adempimenti di cui alla lettera *a*) del caso precedente.

16. RISULTANZE DEI CONFRONTI NEI RIGUARDI DELLE FAMIGLIE COABITANTI E DELLE PERSONE. — Si indicano qui di seguito i casi che possono presentarsi ed i relativi adempimenti :

Caso D - Famiglie coabitanti risultanti tali sia al censimento sia in anagrafe. — In tal caso le risultanze del censimento coincidono con quelle anagrafiche e non occorre altro che procedere alla spunta dei fogli.

Caso E - Famiglie risultanti coabitanti al censimento e che in anagrafe risultano costituire una sola famiglia. — In questo caso si devono interpellare i capi famiglia, risultanti tali dal censimento, ed invitare quello che risulta anche capo della famiglia anagrafica a confermare o meno la scissione della famiglia stessa.

Qualora il capo della famiglia anagrafica confermi la scissione, si devono cancellare dal foglio anagrafico le persone non comprese nel suo foglio di censimento e si deve istituire un nuovo foglio anagrafico per le persone censite nell'altro foglio di censimento (o in ciascuno degli altri fogli di censimento) (1).

Se, invece, i capi delle famiglie di censimento fossero concordi nel considerarsi, insieme ai rispettivi componenti, come costituenti un'unica famiglia anagrafica, non vi è da effettuare alcun adempimento in sede anagrafica, ma si dovrà far compilare un nuovo foglio di censimento per tutti i componenti della famiglia anagrafica, in sostituzione di quelli precedentemente compilati (v. § 19, lettera *d*).

(1) Trattandosi di movimenti nell'ambito dello stesso comune, risultanti dal censimento, non si reputa opportuno far compilare alle famiglie interessate la denuncia relativa alla scissione di famiglie anagrafiche, bastando la consultazione e l'assenso verbale degli interessati.

Caso F - Famiglie risultanti coabitanti in anagrafe e che al censimento risultano costituire una sola famiglia. — Si devono invitare i capi famiglia, risultanti tali dall'anagrafe, a confermare o meno la riunione delle famiglie anagrafiche.

Verificandosi l'adesione concorde dei capi famiglia, si devono iscrivere nel foglio anagrafico, relativo al capo famiglia concordemente designato dagli altri, i componenti delle altre famiglie e si devono eliminare i fogli anagrafici di esse (1). Se, invece, un capo famiglia si oppone alla riunione non vi è da effettuare alcun adempimento in sede anagrafica per quanto concerne la sua famiglia, ma si dovranno far compilare nuovi fogli di censimento, uno per ciascuna famiglia anagrafica, in sostituzione dell'unico foglio di censimento precedentemente compilato (v. § 19, lettera e).

Caso G - Componente di unità censita che non risulta nel foglio anagrafico della stessa unità. — Si dovranno far ricerche in anagrafe per accertare se la persona vi sia o no iscritta.

Se la persona risulta iscritta in anagrafe (e in tal caso figurerà in altro foglio anagrafico) basterà depennarla dal foglio anagrafico nel quale risulta ed iscriverla nel foglio anagrafico corrispondente alla famiglia o convivenza presso la quale la persona stessa fu censita.

Se la persona non risulta iscritta in anagrafe si dovrà invitarla a presentare denuncia di immigrazione e si dovrà procedere all'inizio della pratica migratoria d'iscrizione, col comune di precedente residenza, secondo le prescritte modalità (v. § 22). Può darsi, però, che trattisi di persona residente altrove e censita erroneamente con dimora abituale nel comune: in tal caso si dovrà correggere, sul foglio di censimento, l'indicazione del comune di residenza, dandone comunicazione all'Istituto centrale di statistica (v. § 21, lettera b).

Caso H - Componente di unità anagrafica che non risulta nel foglio di censimento della stessa unità. — In questo caso, se non convenga attendere le risultanze che possono emergere nel seguito del confronto, si dovranno fare accertamenti presso la famiglia o convivenza, in seguito ai quali la persona può risultare:

a) censita in altro foglio di censimento, perchè facente parte di altra famiglia o convivenza, e in tal caso basterà depennarla dal foglio anagrafico nel quale risulta ed iscriverla nel foglio anagrafico corrispondente alla famiglia o convivenza presso la quale la persona stessa fu censita:

b) sfuggita al censimento, e si dovrà procedere al censimento di essa;

c) emigrata in altro comune, e si dovrà promuovere la pratica migratoria di cancellazione per emigrazione, qualora non sia pervenuta richiesta di cancellazione da parte del comune di nuova residenza;

(1) Trattandosi di movimenti nell'ambito dello stesso comune, risultanti dal censimento, non si reputa opportuno far compilare agli interessati la denuncia relativa all'entrata di persone nella famiglia.

d) emigrata all'estero o irreperibile, e si dovrà cancellarla dall'anagrafe in seguito ad atto notorio o ad ordinanza del sindaco adottata in base agli accertamenti di cui sopra.

17. DISCORDANZE QUALITATIVE NEI CONFRONTI DEL CAPO FAMIGLIA, DELLO STATO CIVILE E DELLA PROFESSIONE O CONDIZIONE NON PROFESSIONALE. — Nei riguardi delle persone, possono emergere dal confronto non soltanto i casi precedenti, che comportano variazioni quantitative, ma anche i seguenti casi riflettenti modificazioni qualitative.

A) **Capo famiglia anagrafico diverso dal capo famiglia risultante sul foglio di censimento.** — Si deve aggiornare l'indicazione del capo famiglia sul foglio anagrafico sulla base di quella del foglio di censimento (semprechè il capo famiglia indicato su quest'ultimo sia maggiorenne e non faccia parte della famiglia per ragioni di servizio, impiego o lavoro), salvo che il comune non ritenga opportuno di interpellare gli interessati.

B) **Discordanza tra l'indicazione dello stato civile risultante sui fogli di censimento e quella risultante sui fogli anagrafici.** — Si deve accertare quanto emerge dal registro di stato civile o, al caso, assumere le debite informazioni presso gli interessati, allo scopo di poter apportare le necessarie correzioni.

C) **Discordanza tra l'indicazione della professione o della condizione non professionale risultante nei fogli di censimento e quella risultante nei fogli anagrafici.** — Si deve aggiornare la indicazione risultante in anagrafe, assumendo quella che figura nella col. 19 dei fogli di censimento e si deve aggiungere l'indicazione della posizione nella professione, che risulta nella col. 20.

18. CONFRONTO TRA I FOGLI ANAGRAFICI E LE SCHEDE ANAGRAFICHE. — Ciascun foglio anagrafico non appena confrontato col foglio di censimento deve essere anche confrontato con le relative schede anagrafiche, allo scopo di :

- a) istituire le schede eventualmente mancanti ;
- b) apportare sulle schede le variazioni e gli aggiornamenti effettuati sui fogli anagrafici, in sede di confronto col censimento ;
- c) provvedere alle rettifiche delle notizie discordanti ;
- d) eliminare le eventuali schede che, a confronto ultimato, non hanno avuto riscontro con persone iscritte sui fogli anagrafici.

Riguardo a quest'ultimo adempimento, è ovvio che non dovranno essere eliminate le schede *referentisi a fatti verificatisi successivamente alla data del censimento* (benchè rimangano senza il contrassegno di cui al § 27). In ogni caso, prima di eliminare la scheda, si dovrà attentamente controllare che la persona non sia effettivamente iscritta nel foglio corrispondente all'indirizzo risultante sulla scheda. Si dovrà quindi controllare se la persona cui la scheda si riferisce sia stata cancellata dal foglio anagrafico (anche se questo sia stato interamente eliminato) per morte, emigrazione o per altra causa, apponendo, in tal caso, sulla scheda stessa, il motivo accertato dell'eliminazione. Qualora le ricerche riescano infruttuose, sulla scheda si dovrà scrivere « Eliminata in seguito a confronto censimento 1951 », dopo di che si dovrà inserirla tra le schede eliminate.

II. PERFEZIONAMENTO DEL CENSIMENTO

19. MODELLI DA COMPILARE. — In relazione alle risultanze dei confronti illustrati nei precedenti paragrafi, si dovrà subito provvedere a far compilare :

a) per ogni *abitazione non occupata sfuggita* al censimento (v. § 10, 1 e § 15, caso C, 1) un « Foglio di famiglia » mod. CP 1, in duplice esemplare, soltanto per le notizie della prima facciata, scrivendo inoltre nel margine superiore della prima facciata stessa « Abitazione non occupata sfuggita »;

b) per ogni *famiglia sfuggita* al censimento (v. § 10, 1 e § 15, caso B, b, 1), e per la relativa abitazione occupata (se non si tratti di famiglia coabitante) un « Foglio di famiglia » mod. CP 1, in duplice esemplare ; nel margine superiore della prima facciata si dovrà scrivere « Famiglia sfuggita » aggiungendo, qualora ne ricorra il caso, « coabitante con la famiglia di » ;

c) per ogni *convivenza sfuggita* al censimento (v. § 10, 1 e § 15, caso B, b, 1), un « Foglio di convivenza » mod. CP 2 e relativi intercalari mod. CP 2 bis e mod. CP 2 ter, in duplice esemplare ; sul margine superiore della prima facciata si dovrà scrivere « Convivenza sfuggita » ;

d) per ogni *famiglia risultante da riunione di altre famiglie* già censite (v. § 16, caso E), un « Foglio di famiglia » mod. CP 1, in duplice esemplare, annullando i fogli precedentemente compilati ; nel margine superiore della prima facciata del nuovo foglio di famiglia si dovrà scrivere « Famiglia risultante dalla riunione delle famiglie precedentemente censite coi fogli n. , n. , n. , della sezione » ;

e) per ogni *famiglia risultante da scissione di altra famiglia* già censita (v. § 16, caso F), un « Foglio di famiglia » mod. CP 1, in duplice esemplare, annullando il foglio precedentemente compilato ; sul margine superiore della prima facciata dei nuovi fogli di famiglia si dovrà scrivere « Famiglia risultante dalla scissione della famiglia precedentemente censita col Foglio n. , della sezione » ;

f) per ogni *persona sfuggita al censimento*, facente parte di famiglia o convivenza già censita (v. § 4 e § 16, caso H), una « Scheda individuale di censimento » mod. CP 15, in unico esemplare, da compilarsi nei quadri 1 e 3 e nelle notizie relative all'intestatario (retro della scheda), nulla dovendosi scrivere nel quadro 2.

I modelli di rilevazione compilati in ogni parte — e quindi anche con l'indicazione della frazione geografica, della sezione di censimento, dell'indirizzo, ecc. — *devono rigorosamente rispecchiare la situazione alla mezzanotte tra il 3 e il 4 novembre 1951.* In essi, quindi, non devono esservi comprese le persone nate o immigrate dopo tale data e vi devono, invece, essere comprese le persone morte o emigrate dopo la data stessa.

In quanto ai modelli CP 1 e CP 2 occorrenti, saranno usati quelli in bianco residuati e trattenuti dai comuni a norma di quanto disposto al riguardo col « Notiziario ISTAT » n. 21 del 7 dicembre 1951 (pagina seconda). Dei modelli CP 15 è stato già provveduto alla spedizione del presunto sufficiente quantitativo ad ogni comune. In caso di insufficienza degli uni e degli altri i comuni devono rivolgersi al competente ufficio provinciale di censimento, dove sono stati costituiti dei depo-

siti provinciali. Gli uffici provinciali di censimento che considereranno insufficienti gli stampati in bianco mod. CP 1 e mod. CP 2 esistenti nel rispettivo deposito e i modelli CP 15 ricevuti, devono fare tempestiva richiesta all'ISTAT per i quantitativi ancora presumibilmente occorrenti.

20. TRASMISSIONE DEI MODELLI COMPILATI ALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA. — Di tutti i modelli di censimento compilati deve essere fatto un elenco, in triplice copia, conforme allo schema 2° riportato in appendice.

Il 24 maggio 1952, i comuni devono spedire *direttamente* all'Istituto centrale di statistica, in plico raccomandato o in pacco postale:

- a) un esemplare dei fogli di famiglia, mod. CP 1;
- b) un esemplare dei fogli di convivenza, mod. CP 2, coi relativi intercalari;
- c) le schede individuali di censimento, mod. CP 15 (quelle compilate anche nella parte inferiore del quadro 2 devono essere spedite nell'altro plico o pacco di cui al § 12);
- d) una copia dell'elenco di cui sopra.

Un'altra copia dell'elenco e l'altro esemplare dei modelli CP 1 e CP 2 saranno trattenuti dai comuni, i quali, d'altra parte, avranno provveduto ad iscrivere, nei fogli di censimento già in loro possesso, i nominativi, con le rispettive notizie, di cui ai modelli CP 15.

Qualora nessun modello di censimento sia stato compilato, di ciò si deve dare comunicazione all'Istituto centrale di statistica, come detto al paragrafo seguente.

21. COMUNICAZIONE DA FARE ALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA. — Della spedizione dei modelli e dell'elenco di cui al paragrafo 20, i comuni devono avvertire subito e direttamente l'Istituto centrale di statistica, *con lettera raccomandata a parte*, alla quale devono essere allegati:

- a) una copia dell'elenco di cui al primo comma del paragrafo precedente;
- b) una distinta delle famiglie (v. § 15, caso B, a) e una distinta delle persone (v. § 16, caso G) *censite erroneamente con dimora abituale nel comune*, indicando, per ognuna di esse, il numero della sezione, il numero del foglio, il cognome e nome del capo famiglia o il cognome e nome della persona, l'esatto comune di residenza; tali distinte devono essere firmate dal sindaco.

Nella lettera raccomandata deve essere esplicitamente dichiarato che « *il confronto tra i fogli di censimento e i fogli anagrafici è stato ultimato* ».

Qualora nessun nuovo foglio di censimento sia stato compilato e nessuna variazione vi sia da apportare all'indicazione del comune di residenza dei censiti, si dovrà *egualmente spedire la lettera raccomandata* all'Istituto centrale di statistica, nella quale si farà esplicito cenno che « nessun nuovo foglio di censimento è stato compilato » oppure che « nessuna variazione vi è da apportare al comune di residenza dei censiti » oppure che « nessun nuovo foglio di censimento è stato compilato e nessuna variazione vi è da apportare al comune di residenza dei censiti », in seguito al *confronto ultimato* dei fogli di censimento coi fogli anagrafici.

III. ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI ANAGRAFICHE

22. ISCRIZIONI IN ANAGRAFE. — Le iscrizioni in anagrafe di persone (singole o componenti famiglie o convivenze) censite, o sfuggite dapprima al censimento e poi reperite e censite, che non risultano iscritte in anagrafe, devono essere effettuate tenendo presenti le seguenti avvertenze :

a) *la risultanza del censimento non è sufficiente per l'iscrizione in anagrafe*, per quanto rappresenti la manifestazione della volontà degli interessati di trasferire la propria residenza nel comune ove sono stati censiti, nonchè la presunzione della verifica del fatto della dimora abituale nel comune stesso : occorre, infatti, che la prima sia espressa nelle forme prescritte dalla legge e la seconda risulti confermata dalla cancellazione dall'anagrafe del comune di precedente residenza, da questo attestata ; attestazione necessaria anche agli effetti della contemporaneità di iscrizione e cancellazione nelle anagrafi dei due comuni interessati ;

b) il comune deve *invitare gli interessati a presentare la denuncia di immigrazione* e nel caso di mancata presentazione di essa deve promuovere d'ufficio la pratica migratoria, col comune (noto o presunto) di precedente residenza e, ad iscrizione avvenuta, deve darne notifica agli interessati ;

c) nel caso in cui il *comune di precedente residenza indicato dagli interessati* (o altrimenti noto o presunto) *non risulti essere quello di precedente iscrizione anagrafica*, gli interessati saranno invitati ad indicare il comune o i comuni nei quali abbiano dimorato abitualmente prima che nel comune precedentemente indicato e sarà, perciò, rinnovata la pratica migratoria col comune o (uno dopo l'altro) coi comuni indicati successivamente al primo : come ultimo tentativo, dovrà essere interpellato il comune di nascita delle persone in questione ; se la pratica fu promossa d'ufficio e la conoscenza del comune di precedente residenza sia derivata da altra fonte e del comune stesso si fosse avuta solo notizia presuntiva, qualora sia possibile avere altre più certe notizie si rinnoverà la pratica migratoria sulla base di queste ultime ;

d) qualora *non sia stato possibile accertare il comune di precedente iscrizione anagrafica*, l'iscrizione in anagrafe deve effettuarsi sulla base : della documentazione comprovante tale impossibilità di accertamento e, se possibile, dei certificati del caso per quanto concerne lo stato civile e la data di nascita delle persone interessate o dell'atto notorio eretto davanti al sindaco o ad altro pubblico ufficiale competente, per quanto concerne la composizione della famiglia ; se si tratti di stranieri iscritti per la prima volta in un'anagrafe dello Stato, l'iscrizione dovrà essere fatta sulla base del passaporto od altro documento equipollente.

Le pratiche migratorie d'iscrizione devono essere iniziate da ogni comune con precedenza rispetto alle pratiche migratorie di cancellazione di cui al paragrafo seguente : in tal modo, la maggior parte delle cancellazioni anagrafiche conseguiranno automaticamente dalla richiesta di cancellazione fatta dal comune di nuova residenza, sicchè solo per i casi residui l'iniziativa della pratica migratoria di cancellazione sarà presa dal comune di precedente residenza o, più precisamente, di precedente iscrizione.

23. CANCELLAZIONI DALL'ANAGRAFE. — Per le cancellazioni dall'anagrafe di persone (singole o componenti famiglie o convivenze) non censite perchè emigrate in altri comuni, non c'è altro che dar seguito alle pratiche migratorie promosse dai comuni di nuova residenza.

In quanto ai casi residuati, è il comune ove le persone sono iscritte in anagrafe che deve, invece, promuovere la relativa pratica migratoria di cancellazione o procedere, d'ufficio, alla cancellazione degli emigrati all'estero o degli irreperibili. In proposito deve essere osservato quanto segue :

a) quando *si sia dato luogo al promuovimento della pratica migratoria col comune di nuova residenza*, conosciuto, in modo certo o presunto, da fruttuosi accertamenti in loco (nell'abitazione già occupata dalle persone emigrate o presso i vicini, ecc.) la *cancellazione è subordinata all'esito della pratica migratoria stessa* ;

b) se si tratti di *emigrati all'estero* (ciò che sarà venuto a conoscenza nei modi succitati o altrimenti) o, comunque, di *irreperibili*, la cancellazione è subordinata all'atto notorio o all'ordinanza del sindaco, corredata dei rapporti informativi degli accertatori anagrafici, che comprovino avvenuta l'emigrazione dal comune, sia per altro comune ignoto sia per l'estero, o comprovino, comunque, l'irreperibilità delle persone in questione. È evidente che non devono essere considerate irreperibili le persone tuttora sfollate, nè le persone senza fissa dimora, nè le persone emigrate in comuni protetti contro l'urbanesimo (v. §§ 24 e 26). Sono, invece, da comprendersi tra gli irreperibili i militari dispersi in guerra, per i quali, tuttavia, sui fogli anagrafici e sulle schede individuali deve apparire esplicitamente indicato che si tratta di cancellazione per irreperibilità di « militare disperso in guerra ».

Quanto alla *data di cancellazione*, se la cancellazione dall'anagrafe deriva dall'esito positivo della pratica migratoria, essa, nonchè quella d'iscrizione nell'anagrafe del comune di nuova residenza, è la stessa data della denuncia di immigrazione presentata dall'interessato al comune di nuova residenza. Se la cancellazione concerne persone emigrate all'estero o comunque irreperibili, la data di cancellazione è la stessa data dell'atto notorio o dell'ordinanza di cui alla precedente lettera b).

24. CASI SPECIALI PER I QUALI LA ISCRIZIONE O CANCELLAZIONE ANAGRAFICA È CONFORME ALLA NORMA DI CENSIMENTO. — La regolarizzazione anagrafica dei casi in questione non contrasta con la norma relativa alla dimora abituale, stabilita in sede di censimento. Tuttavia, ad evitare possibili dubbi o difformità di interpretazione, si forniscono, caso per caso, le opportune direttive :

a) *famiglie che, per ragioni di lavoro (in genere lavori agricoli), abitano alternativamente in abitazioni situate in comuni diversi*. Si tratta generalmente di un'abitazione per così dire urbana, in un comune (A) nel quale rientrano saltuariamente e per brevi periodi, e un'abitazione in altro comune (B), di solito limitrofo al primo, ove sono normalmente occupate per ragioni di lavoro. Tali famiglie devono essere state censite con dimora abituale nel secondo comune (B) e devono essere mantenute iscritte e, al caso, devono essere iscritte nell'anagrafe di tale comune (B) ;

b) *persone singole che abitano in un comune (A), nel quale rientrano periodicamente da altro comune (B) ove lavorano*. Tali persone devono essere state censite con dimora abituale nel primo comune (A) e devono essere mantenute iscritte nel-

l'anagrafe del comune stesso, od esservi iscritte se non vi fossero state ancora iscritte, e fossero, invece, iscritte nell'anagrafe del comune (B) ove lavorano, salvo che questo ultimo comune sia compreso tra quelli protetti contro l'urbanesimo, nel qual caso v. § 26, lettera c;

c) *profughi e sfollati*. Devono essere stati censiti con dimora abituale nel comune (A), nella cui anagrafe sono iscritti, anche se, in effetti, dimoranti sia pur da lungo tempo nel comune (B), ove sono stati censiti: essi devono essere mantenuti iscritti nel primo comune (A), se intendono farvi ritorno; nel caso opposto, cioè se intendono fissare definitivamente la propria residenza nel comune (B), devono aver dichiarato, quale comune di dimora abituale, il comune (B) e devono essere iscritti nell'anagrafe di quest'ultimo, salvo che esso sia compreso tra quelli protetti contro l'urbanesimo (v. § 26, lettera a);

d) *persone senza fissa dimora*. Devono essere state censite con dimora abituale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte e nella quale devono essere mantenute iscritte anche se, in effetti, non abbiano e (per le loro caratteristiche condizioni di vita) non possano avere la dimora abituale in alcun comune;

e) *domestiche*. Devono essere state censite con dimora abituale nel comune ove risiede la famiglia presso la quale prestano servizio o dove ha sede la convivenza presso cui prestano servizio, e nell'anagrafe di tale comune devono essere mantenute iscritte e, al caso, essere iscritte;

f) *ricoverati definitivamente o a tempo indeterminato in istituti di cura o di assistenza, ricoverati da tre anni o più in istituti psichiatrici*. Devono essere stati censiti nel foglio di censimento della convivenza ove si trovano ricoverati, con dimora abituale nel comune ove ha sede la convivenza stessa e nella cui anagrafe devono essere mantenuti iscritti o, al caso, essere iscritti.

In proposito si ritiene opportuno far presente che i ricoverati in istituti psichiatrici da meno di tre anni, i quali fossero stati già iscritti nell'anagrafe del comune ove ha sede l'istituto che li ricovera — in base a norme interpretative o esplicative dell'art. 14 del vigente regolamento anagrafico (ad es. in base al decreto di ricovero definitivo dell'ammalato o degenza per oltre sei mesi nell'istituto ed impossibilità di poter precisare la data di dimissione dell'ammalato) — devono rimanere iscritti in quell'anagrafe, pur essendo stati censiti, per la norma data in sede di censimento, nell'Elenco B della convivenza e nell'Elenco A della famiglia quali assenti temporaneamente da essa;

g) *militari di carriera o raffermati (compresi i carabinieri, le guardie di finanza e le guardie di P.S., esclusi i militari di carriera della marina imbarcati e costituenti famiglia a se stante) e appartenenti, di carriera, a corpi accasermati non militari (vigili del fuoco, agenti di custodia, ecc.)*. Devono essere stati censiti con dimora abituale nel comune ove ha sede il reparto cui sono in forza o lo stabilimento penale ove prestano servizio e nella cui anagrafe devono essere mantenuti iscritti o, al caso, essere iscritti;

h) *militari di carriera della marina imbarcati e costituenti famiglia a se stante, risultanti iscritti in anagrafe, per i quali il comune ha ricevuto il relativo mod. CP 4 (arancione) e per i quali deve aver provveduto alla compilazione, d'ufficio, del relativo foglio di famiglia interamente o temporaneamente assente*. Devono essere mantenuti iscritti nell'anagrafe.

25. CASI SPECIALI PER I QUALI LA NORMA RELATIVA ALLA DIMORA ABITUALE, STABILITA IN SEDE DI CENSIMENTO, NON È CONFORME CON QUELLA ANAGRAFICA. — Si tratta dei casi sottoelencati, per ciascuno dei quali si forniscono le relative direttive :

a) *guardie di P.S., carabinieri e guardie di finanza, di prima ferma (esclusi gli allievi, che sono da considerarsi militari di leva).* Essi, pur essendo stati censiti nell'Elenco B dei rispettivi fogli di convivenza, devono essere iscritti nell'anagrafe del comune ove ha sede il reparto cui sono in forza ;

b) *condannati a pena da 5 a 30 anni.* Essi devono essere stati censiti nel foglio di censimento della convivenza ove si trovano detenuti, con dimora abituale nel comune ove ha sede la convivenza stessa, ma devono essere mantenuti iscritti nell'anagrafe del comune dove risiede la propria famiglia o, se non hanno famiglia, in quella del comune della precedente loro residenza, a norma dell'art. 13 del Regolamento approvato con R.D. 2 dicembre 1929, n. 2132.

26. CASI SPECIALI PER I QUALI LA ISCRIZIONE O CANCELLAZIONE ANAGRAFICA È SO-SPESA. — Si tratta dei casi sottoelencati, relativamente ai quali la iscrizione o cancellazione anagrafica risulterebbe conforme allo stato di fatto e perciò alla norma di censimento secondo cui esso fu rilevato, ma, o perchè contrastanti con altra legge tuttora vigente o perchè potrebbero risultare di danno alle persone che si trovano in una determinata condizione, richiedono ulteriori determinazioni :

a) *persone immigrate in comune protetto contro l'urbanesimo, le quali, malgrado la verifica del fatto della dimora abituale, non poterono e non possono essere iscritte in anagrafe, per il divieto stabilito dalla legge 6 luglio 1939, n. 1092.* Tali persone risultano correttamente censite con residenza nel comune, ma NON devono essere iscritte nell'anagrafe del comune e perciò NON devono essere cancellate dall'anagrafe del comune ove si trovano iscritte, pur non avendovi più, nel fatto, dimora abituale. Le persone di cui trattasi devono essere registrate in un apposito elenco (conforme a quello riportato in appendice : 3° schema o 4° schema, secondo che si tratti del comune ove hanno la effettiva dimora abituale o del comune nella cui anagrafe sono ancora iscritte), in attesa che la loro posizione venga regolarizzata se e non appena l'accennato divieto contenuto nella legge surricordata venga riveduto. Nel frattempo, i comuni di effettiva dimora delle persone in questione devono informare i rispettivi comuni di precedente dimora abituale della presenza, nel proprio territorio, delle persone stesse. Analogamente, i comuni di iscrizione anagrafica delle persone in questione, devono richiedere notizia ai presunti comuni di effettiva dimora abituale di quelle, tra le persone anzidette, per le quali non avessero ricevuto alcuna comunicazione da parte di tali ultimi comuni, a conferma dell'effettuato censimento. In tal modo si predisporranno gli elementi necessari ad un più sollecito svolgimento delle pratiche migratorie quando queste potranno essere effettuate ;

b) *persone che dimorano in una zona di territorio in contestazione affidata per il censimento ad un comune diverso da quello nella cui anagrafe le persone stesse sono iscritte.* Tali persone NON devono essere iscritte nell'anagrafe del comune che le ha censite e perciò NON devono essere cancellate dall'anagrafe del comune ove si trovano iscritte. Le persone di cui trattasi devono essere registrate in un apposito

elenco (1), in attesa che sia definita, dall'ufficio competente, la pratica della zona in contestazione. Nel frattempo il comune che ha proceduto al censimento deve darne notizia al comune di iscrizione anagrafica, trasmettendogli copia dell'elenco compilato ;

c) *lavoratori che dimorano abitualmente in un comune (nella cui anagrafe, tuttavia, non sono iscritti) e nel quale rientrano, seralmente o settimanalmente, da altro comune protetto contro l'urbanesimo, nel quale lavorano e nella cui anagrafe sono iscritti.* NON devono essere cancellati da tale anagrafe e perciò NON devono essere iscritti nell'anagrafe del comune ove, di fatto, dimorano abitualmente. Anche tali casi saranno anagraficamente regolarizzati se e quando si verificherà l'abrogazione del divieto sopra accennato e, nel frattempo, anche tali persone devono essere tenute in evidenza (usando i già citati elenchi schema 3° e schema 4°), sia dal comune di effettiva dimora abituale, sia dal comune di iscrizione anagrafica, per i fini e nei modi analoghi a quelli accennati nella precedente lettera a) ;

d) *militari di carriera della marina imbarcati e costituenti famiglia a se stante per i quali il comune ha ricevuto il relativo mod. CP 4 (arancione) ma NON risultanti iscritti in anagrafe.* Il comune deve trasmettere il mod. CP 4 ai comuni nella cui anagrafe risultano iscritti (e questi ultimi comuni devono uniformarsi a quanto è detto al precedente paragrafo, lettera h). La ricerca del comune di iscrizione verrà fatta richiedendo informazioni al militare interessato, tramite il comandante della nave sulla quale era imbarcato alla data del censimento o (se il militare non è più imbarcato sulla nave ove fu censito), tramite la convivenza militare ove trovasi attualmente.

27. ANNOTAZIONI DA APPORRE SUI FOGLI E SULLE SCHEDE CONFRONTATE. — Per comprovare l'avvenuta revisione dell'anagrafe in base alle risultanze del censimento, sopra ogni *foglio anagrafico* e sopra ogni *scheda individuale* (nell'angolo superiore destro, quando non si palesi opportuno indicarla altrove) deve essere scritta, in inchiostro rosso, la seguente dicitura : *Censimento 1951 Sezione Foglio*, con l'indicazione della sezione e del numero del corrispondente foglio di censimento. Tale dicitura può essere apposta mediante timbro e può essere abbreviata come appare qui sotto :

CENS. 1951	
Sezione	Foglio

indicando a mano il numero della sezione e quello del foglio di censimento.

Analogamente deve provvedersi nei riguardi dei fogli di censimento (2° esemplare), sui quali, a comprova del confronto con l'anagrafe, deve essere indicata la seguente dicitura : *Confrontato con l'anagrafe*, dicitura che può essere apposta mediante timbro.

(1) Dal comune che ha effettuato il censimento deve essere utilizzato, a tale scopo, il 3° schema riportato in appendice, sostituendo nel titolo, alle parole "nel comune", le parole "nella zona in contestazione corrispondente alla frazione contrassegnata con la lettera. . .". Dal comune di iscrizione anagrafica deve essere utilizzato, invece, il 4° schema riportato in appendice, sostituendo nel titolo, alle parole "emigrate in altro comune", le parole "con dimora abituale nella zona in contestazione denominata e censita dal comune di".

IV. DISPOSIZIONI FINALI

28. SOSPENSIONE DELLE SANZIONI. — Per le inadempienze agli obblighi anagrafici verificatesi anteriormente alla data del censimento e rilevate in occasione del confronto tra i risultati del censimento e lo stato dell'anagrafe, non devono essere applicate sanzioni di sorta.

29. TERMINE DEI LAVORI. — Il confronto tra i fogli di censimento e i fogli anagrafici e tra questi ultimi e le schede anagrafiche deve essere ultimato entro il 15 *maggio* 1952.

Gli adempimenti per la regolarizzazione anagrafica, con cui si attua in concreto la revisione dell'anagrafe, devono essere condotti a compimento con la massima rapidità possibile e comunque entro il termine prescritto dalla legge. Evidentemente, gli adempimenti dipendenti da movimenti nell'ambito dello stesso comune (scissione o riunione di famiglie anagrafiche, trasferimenti di persone da una ad altra famiglia) e gli aggiornamenti qualitativi (cambiamenti di capi famiglia, aggiornamenti di indirizzi, aggiornamenti dello stato civile e delle notizie professionali) devono procedere di pari passo ai confronti anzidetti. Per quanto concerne i movimenti con l'esterno, è da avvertire che le denunce di immigrazione presentate dagli interessati devono essere subito istruite, mentre quelle d'ufficio possono essere promosse entro il termine massimo del 24 *maggio* 1952; le pratiche migratorie di cancellazione, qualora non sia pervenuta la richiesta di cancellazione da parte dei comuni di nuova residenza, devono essere promosse nel periodo dal 3 al 18 *giugno* 1952. In ogni caso, le pratiche migratorie devono essere definite entro il termine massimo prescritto dalla legge.

Gli atti notori e le ordinanze del sindaco per emigrazione all'estero devono essere redatti entro il 18 *giugno* 1952 e quelli per irreperibilità nel periodo dal 19 al 30 *giugno* 1952.

30. RAPPORTI SULLO STATO DEI LAVORI. — Ad ogni fine mese, e sino al 31 *maggio* 1952, i comuni devono trasmettere, al rispettivo ufficio provinciale di censimento, un rapporto sullo stato dei lavori. Successivamente il rapporto mensile sarà trasmesso alla prefettura competente.

Gli uffici provinciali di censimento e le prefetture dovranno informare l'Istituto centrale di statistica, con la stessa periodicità, dello stato dei lavori nei singoli comuni.

31. RIPRISTINO DELL'ORDINAMENTO E CONSERVAZIONE DEI FOGLI. — Terminati i lavori, deve essere provveduto:

- a) al ripristino dell'ordinamento dei fogli di censimento;
- b) alla conservazione, almeno sino al prossimo censimento, dei fogli di censimento ordinati come sopra detto, separatamente dai corrispondenti fogli anagrafici;
- c) alla inserzione, tra i fogli e le schede eliminate, ed alla conservazione per almeno dieci anni, dei fogli anagrafici e delle schede individuali, relative a famiglie, convivenze e persone cancellate dall'anagrafe;

d) all'archiviazione ed alla conservazione, per almeno dieci anni, di tutta la documentazione relativa alle cancellazioni di cui alla lettera precedente, nonché di tutte le altre dichiarazioni, referti di accertamenti, verbali e simili relativi alla revisione dell'anagrafe; però gli atti anagrafici (fogli e schede) relativi a famiglie o persone cancellate in seguito ad atto notorio o ad ordinanza del sindaco, per emigrazione all'estero o irreperibilità, devono essere conservati, insieme ai documenti giustificativi, per 30 anni.

